

## **Legge regionale Molise 24 marzo 2000 n. 18**

### **Interventi a favore delle Società Operaie - Società Operaie di Mutuo Soccorso operanti nel Molise.**

Oggetto	Riconoscimento e promozione delle Società Operaie di mutuo soccorso
Bollettino	Bollettino Ufficiale n° 07 del 1 aprile 2000
Catalogazione	04.Assistenza sociale, volontariato
Abrogazioni	Abrogato art. 8 dalla legge n. 3/2009 art. 5
Modifiche	Modificato art. 3 dalla legge n. 3/2009 art. 2 Modificato art. 2 dalla legge n. 3/2009 art. 1 Modificato art. 4 dalla legge n. 3/2009 art. 3 Modificato art. 6 dalla legge n. 3/2009 art. 4

#### **Art.1 (Finalità)**

1. La Regione Molise riconosce e promuove i valori storici, sociali e culturali delle Società Operaie – Società Operaie di Mutuo Soccorso (S.M.S.) che esercitino attività di volontariato e di mutualità ai sensi della presente legge.
2. A tal fine la Regione promuove e favorisce le Società Operaie - Società Operaie di Mutuo Soccorso che si costituiscano e svolgano attività ai sensi della presente legge e che risultino iscritte nell'albo regionale di cui al successivo articolo 3.
3. La Regione riconosce e sostiene altresì le iniziative degli enti locali che promuovono la mutualità volontaria senza scopi di lucro.

#### **Art.2 (Consulta regionale per la mutualità integrativa)**

1. E' istituita presso l'Assessorato regionale alla Sicurezza Sociale la Consulta per la mutualità integrativa.
2. Ad essa compete la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo regionale delle Società Operaie - Società Operaie di Mutuo Soccorso, il parere sui progetti e sugli interventi previsti dall'Art. 7 e dall'Art. 8 nonché gli altri compiti ad essa attribuiti dalla presente legge.
3. La Consulta, presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, è costituita da dieci componenti, designati:
  - uno da ciascuna prefettura della Regione;

- uno dall'Assessorato regionale alla Sicurezza Sociale;
  - uno dall'Assessorato alla Sanità;
  - tre dalle Associazioni di categoria che raggruppano le S.M.S. operanti nella regione;
  - tre dalla Giunta Regionale fra esperti del settore su proposta delle S.M.S. operanti nella regione.
4. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

### **Art.3**

#### **(Albo regionale delle Società Operaie - Società Operaie di Mutuo Soccorso)**

1. E' istituito presso l'Assessorato regionale alla Sicurezza Sociale l'Albo regionale delle Società Operaie - Società Operaie di Mutuo Soccorso.
2. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo regionale le S.M.S., comunque operanti sul territorio regionale, già riconosciute in forza della legge n. 3818 del 15 aprile 1886 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le istanze di iscrizione devono essere prodotte nei termini e con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta Regionale.
4. La Consulta, nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, verifica se la Società abbia esercitato ed eserciti attività mutualistica e persegue i fini dettati dall'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818 ed emette parere di ammissibilità.
5. L'iscrizione all'Albo delle S.M.S. avviene mediante decreto del Presidente della Regione.
6. L'iscrizione è condizione per l'ammissione a qualsiasi contributo, agevolazione regionale e comunque per accedere a qualsivoglia convenzione con enti regionali locali.

### **Art.4**

#### **(Condizioni per l'iscrizione all'Albo)**

1. Per ottenere l'iscrizione all'Albo, le S.M.S. devono essere regolarmente costituite per atto pubblico ai sensi del l'Art. 3, legge 15 Aprile 1886, n. 3818.

Lo Statuto di ogni S.M.S. deve altresì contemplare:

- a) il diritto dell'aspirante socio, in possesso dei requisiti soggettivi di partecipazione, ad essere ammesso nella Società;

b) il divieto di partecipazione alla Società di soggetti potenziali fornitori dei servizi mutualistici prestati alla Società;

c) l'obbligo di redazione di bilancio annuale consuntivo e preventivo da inviare alla Regione, corredato da una relazione illustrativa concernente l'utilizzo degli eventuali fondi e agevolazioni regionali.

### **Art.5 (Cancellazioni)**

1. Le S.M.S. iscritte all'Albo ne sono cancellate se:

a) vengano meno i requisiti di cui all'Art. 4;

b) la S.M.S. ometta di inviare annualmente la documentazione di cui al punto "c)" dell'Art. 4;

c) la S.M.S. presenti gravi irregolarità di gestione oggetto di procedimento giudiziale o amministrativo;

d) l'attività di vigilanza, attuata ai sensi della legge 31 Gennaio 1992, n. 59, Art. 15, si concluda con l'applicazione di un provvedimento sanzionatorio.

### **Art.6 (Promozione e sostegno delle attività mutualistiche delle S.M.S.)**

1. La Regione promuove l'attività mutualistica attraverso i seguenti interventi:

a) stipulazione di convenzioni di cui al successivo Art. 7;

b) concessione di contributi per la realizzazione di specifici progetti di attività per la qualificazione, formazione ed aggiornamento dei soci dipendenti ed amministratori delle S.M.S.;

c) concessione di contributi per l'acquisto di beni strumentali allo svolgimento dell'attività mutualistica, fatta eccezione per l'acquisto degli immobili;

d) concessione di contributi per la realizzazione di studi e ricerche finalizzate alla diffusione della mutualità volontaria ed alla diffusione dei principi mutualistici.

**Art.7**  
**(Convenzioni)**

1. La Regione, le Province, le Comunità montane ed i Comuni possono stipulare convenzioni con le S.M.S. che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare e che dimostrino di essere in grado di cooperare con l'ente pubblico nell'assolvimento dei compiti di sua competenza.
2. Le convenzioni devono prevedere:
  - a) l'attività oggetto del rapporto convenzionale, la durata e il costo;
  - b) le condizioni di utilizzo delle strutture e delle attrezzature, nonché le connesse forme assicurative;
  - c) l'eventuale ammontare della partecipazione finanziaria degli enti pubblici;
  - d) l'obbligo di documentazione dell'intervento svolto.
3. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalle leggi di settore, la partecipazione finanziaria della Regione non può superare una quota pari al 50% dei complessivi costi, ritenuti ammissibili a contribuzione, delle attività oggetto di convenzione.
4. La Giunta regionale, con atto deliberativo, definisce triennialmente gli ambiti in cui realizzare progetti settoriali ed intersettoriali oggetto di convenzionamento ed i criteri di scelta delle S.M.S. con cui convenzionarsi.

**Art.8**  
**(Servizi informativi)**

1. Per garantire la circolazione delle informazioni utili allo svolgimento delle attività rilevanti ai fini della presente legge, la Regione può stipulare accordi con le S.M.S. iscritte nell'Albo di cui all'art. 3, per consentire l'accesso ai servizi di documentazione, consulenza, informativi ed informatici.
2. Gli accordi possono prevedere la predisposizione di appositi sistemi informativi a base telematica o informatica per l'utilizzo delle banche dati regionali.
3. Per le finalità di cui ai commi precedenti le Società Operaie - Società Operaie di Mutuo Soccorso si avvarranno della struttura di cui alla Legge Regionale n. 3 del 27 gennaio 1999.

**Art.9**  
**(Documentazione delle istanze di finanziamento)**

1. Le richieste di finanziamento devono essere obbligatoriamente corredate dalla relazione sull'attività da realizzare e sulla partecipazione eventuale di altri soggetti.

**Art.10**  
**(Esclusione dai finanziamenti)**

1. Non sono comunque ammessi a finanziamenti i progetti che costituiscono attività commerciale.

**Art.11**  
**(Attuazione)**

1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le necessarie deliberazioni di indirizzo per l'attuazione della presente legge.

**Art.12**  
**(Disposizioni finanziarie)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 2000 si provvederà mediante istituzione di apposito capitolo di spesa con legge approvativa o di variazione di bilancio.
2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con le rispettive leggi approvative di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.